



TRIBUNALE DI ISERNIA
N. R.G. Procedure concorsuali n. 1/2022

DECRETO
Ex art 283 e ss. CCII

Il Giudice dott.ssa Michaela Sapio,

sull'istanza di esdebitazione formulata dal debitore sovraindebitato incapiente, Biello Concetta, CF BLLCCT76H55C034K, n. a Cassino il 15.6.1976 e residente in Montaquila alla via Taverna n. 14, rapp.ta, dom.ta e difesa dall'avv. Giuseppina Negro, depositata il 24.11.2022, con l'assistenza dell'OCC e Liquidatore dr. Cosmo Formichelli;

letti gli atti,

letta la documentazione allegata e la relazione particolareggiata dell'OCC;

assunte le informazioni e sentite le parti all'udienza;

sciogliendo la riserva assunta,

rilevato che la debitrice istante è stata sottoposta a procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter della L. n. 3/2012, n r g 133/2016, dichiarata chiusa con decreto di questo Tribunale del 27.4.2022;

rilevato che è restato, ad oggi, non integralmente soddisfatto l'unico creditore Agenzia delle Entrate Riscossione che vanta un credito di € 37.810,08;

considerato che, all'udienza di comparizione, l'unico creditore non integralmente soddisfatto Agenzia delle Entrate Riscossione, ancorché correttamente comunicato il decreto di questo Giudice a cura dell'OCC, non è comparso né ha formulato osservazioni;

verificata la sussistenza dei presupposti per la concessione del beneficio dell'esdebitazione e, in particolare, valutata la meritevolezza della debitrice, la quale, come attestato dall'OCC nella sua relazione particolareggiata, -ha fornito tutte le informazioni utili e si è adoperata per il proficuo svolgimento delle operazioni della procedura, cooperando con l'OCC per la ricostruzione di tutte le partite debitorie durante la procedura di liquidazione del patrimonio e allo stato attuale; -non ha compiuto atti di straordinaria amministrazione negli ultimi cinque anni; -non ha ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura; -non ha mai beneficiato di altra esdebitazione;

rilevato che non vi sono atti del debitore in frode compiuti nell'ultimo quinquennio né impugnati dai creditori;

accertato che il debitore non ha con dolo o colpa grave cagionato il proprio indebitamento ;

condivisa la valutazione dell'OCC in ordine al giudizio di completezza e attendibilità della documentazione prodotta dalla debitrice;



rilevato che, come documentato e attestato dall'OCC, allo stato non risulta ragionevolmente probabile che sopravvengano utilità rilevanti tali da poter consentire il soddisfacimento di almeno il 10 % dei crediti insoddisfatti, alla luce dei redditi prodotti e documentati e delle spese di produzione e di mantenimento su base annua per la sola ricorrente, in prospettiva, costituente nucleo familiare a sé, atteso che le utilità rilevanti nei prossimi quattro anni risulterebbero anzi di segno negativo, e comunque anche considerando il saldo di conto corrente, sempre al di sotto della percentuale minima legale di soddisfacimento dei crediti; ritenuto di dover accogliere l'istanza di esdebitazione formulata dalla debitrice in atti generalizzata, letto l'art. 283 CCII, applicabile ratione temporis, alla presente procedura

P Q M

Concede l'esdebitazione alla debitrice istante Biello Concetta in atti generalizzata, dichiarandone la liberazione dai debiti residui e la inesigibilità dei crediti rimasti non integralmente soddisfatti nell'ambito della procedura di liquidazione del patrimonio n. 133/2016.

Dispone, ai sensi dell'art. 283 CCII comma 7°, che la debitrice presenti, mediante trasmissione all'OCC, a pena di revoca del beneficio, le dichiarazioni relative alle eventuali sopravvenienze rilevanti nel futuro quadriennio a far data dal deposito del presente decreto ai sensi dei commi 1 e 2 del citato articolo e che, in caso positivo, l'OCC provveda a informare questo Giudice.

Avverte il debitore e i creditori che possono proporre opposizione nei termine di 30 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento e che, in tale ipotesi, questo Giudice, instaurato il contraddittorio tra il debitore e i creditori oppositori nelle forme che si riterranno opportune, confermerà o revocherà il presente decreto.

Dispone che l'OCC vigili sulla tempestività del deposito delle dichiarazioni annuali di cui al comma 7° cit. e ne riferisca con sollecitudine a questo Giudice; nonché compia tutte le verifiche necessarie a accertare l'esistenza di sopravvenienze rilevanti ai sensi dei citati commi 1 e 2 dell'art. 283 CCII.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione all'OCC al debitore e al difensore nonché per la pubblicazione sul sito web del Tribunale di Isernia.

Dispone a cura dell'OCC la comunicazione del presente decreto ai creditori a mezzo posta elettronica certificata.

Riserva la liquidazione del compenso all'OCC con separato provvedimento su istanza del medesimo.

Dichiara chiusa la procedura

Così deciso in Isernia il 12.4.2023

Il Giudice

Dott.ssa Michaela Sapio

